

Sentenza n. 26/2022



REPUBBLICA DI SAN MARINO
TRIBUNALE

In nome della Serenissima Repubblica di San Marino
IL GIUDICE D'APPELLO PENALE
Prof. Francesco Caprioli

Nei procedimenti penali riuniti n. 306/2010, 453/2011, 869/2011, 22/2012, 101/2013, 769/2012, 184/2014, 70/2014, 206/2014 R.N.R. nei confronti di

1. ROBERTI Giuseppe, nato il 31 maggio 1949 a Montefiore Conca (RN), ivi residente in Via Prato n. 345, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. Rossano Fabbri;
2. PODESCHI Claudio, nato il 20 ottobre 1956 a Fiorentino, ivi residente in Via Teodorico n. 19, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. Achille Campagna;
3. STOLFI Fiorenzo, nato l'11 marzo 1956 a San Marino, ivi residente in Via Tonnini n. 8, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. Simone Menghini;
4. MENICUCCI Pier Marino, nato il 15 settembre 1958 a Sassocorvaro (PU), residente a Cailungo (RSM) in via Ca' Bartoletto n. 17, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori avv. Maurizio Simoncini e avv. Maria Selva;
5. MULARONI Pier Marino, nato il 6 settembre 1962 a Faetano, residente a Domagnano (RSM) in Strada di Paderna n. 11/A, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. Pier Luigi Bacciocchi;
6. LONFERNINI Giovanni, nato il 2 ottobre 1976 a San Marino, residente a Montegiardino (RSM) in Strada della Bandirola n. 52/c, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. Elia Fabbri;
7. MARCUCCI Gian Marco, nato il 25 luglio 1954 a Borgo Maggiore, residente a Faetano (RSM) in Strada del Fosso n. 5, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. Maurizio Simoncini;
8. MACINA Stefano, nato il 23 gennaio 1956 a San Marino, residente a Dogana (RSM) in Strada Falunia n. 17, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. Pier Luigi Bacciocchi;
9. FELICI Claudio, nato il 10 marzo 1960 a San Marino, residente a Dogana (RSM) in via Ranco Mauro n. 9, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. Pier Luigi Bacciocchi;
10. BARUCA Biljana, nata l'8 maggio 1970 a Koper (Slovenia), residente a Serravalle (RSM) in via dei Dativi n. 18, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. Achille Campagna;
11. SILVA Pietro, nato il 25 febbraio 1952 a Piacenza, residente a Roma in via Fontanellato n. 62, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. Andrea Belluzzi;



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

12. MORETTI Luigi, nato il 26 febbraio 1955 a Faetano, residente a San Giovanni in Str. Calcinelli n. 28, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. Alfredo Nicolini;
13. BRUSCOLI Gian Luca, nato il 12 dicembre 1965 a Pesaro (PU), residente a BADEN (Austria), Kaiser Franz Ring n. 13/7, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. Maria Antonietta Pari;
14. TORTORELLA Nicola, nato il 17 maggio 1961 a Urbino (PU), ivi residente in loc. Trasanni, in Via Col Mazzanti n. 3, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. Caterina Filippi;
15. BALAFOUTIS Stefanos, nato il 19 agosto 1969 a Volos (Grecia), residente in Dolianis n. 29, Maroussi, Atene, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori avv.ti Luca e Arianna Della Balda;
16. PAPADOPOULOS Stefanos, nato il 14 gennaio 1969 ad Atene (Grecia), ivi residente in Nikitara n. 1/B, Gerakas, Atene;
17. GUIDI Marziano, nato il 1 marzo 1952 a Carpegna (PU), residente a Serravalle (RSM) in Via G. Baronio n. 11B, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. Francesco Mazza;
18. LENZI Romano, nato il 24 maggio 1948 a Bologna, ivi residente in viale Felsina n. 7, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. Andrea Belluzzi;
19. FAETANINI Moris, nato il 22 luglio 1968 a San Marino, residente a Domagnano (RSM) in via Innocenzo Cappa n. 34, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. Pier Luigi Bacciocchi;
20. FRISONI Mirella, nata il 12 settembre 1949 a San Marino, residente a Serravalle (RSM) in via G. Angeli n. 54, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. Federico Fabbri Ercolani;
21. MORETTI Giuseppe, nato il 12 maggio 1963 negli Stati Uniti d'America, residente a Domagnano (RSM) in via dei Tigli n. 45, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. Alberto Selva;
22. FIN Project s.p.a., con sede in Domagnano (RSM), in Strada di Paderna n. 2, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. Tania Ercolani;
23. CASATI s.r.l., con sede in Domagnano (RSM), in Strada di Paderna n. 2, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*;
24. R.P. s.r.l., con sede in Dogana (RSM), in Via Fondo Ausa n. 48, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*;



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

PER QUESTI MOTIVI

visti gli artt. 161, 162, 163, 195, 196, 197 e 198 c.p.p., in parziale riforma della sentenza impugnata,

A) ritenuto, in conformità a quanto stabilito dalla sentenza n. 10/2021 del Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme in ordine al momento consumativo del reato di cui all'art. 199-*bis* c.p., che i fatti contestati siano stati commessi prima dell'entrata in vigore della legge 29 luglio 2013, n. 100, che ha reso punibile l'autoriciclaggio, **ASSOLVE**, in quanto non punibili per avere commesso i fatti quando non erano previsti dalla legge come reato:

- Stefanos **Balafoutis** dagli addebiti di cui al capo 2;
- Gian Luca **Bruscoli** dagli addebiti di cui al capo 6, di cui al capo 10-L (relativamente alle somme ricevute per il tramite dei sei libretti denominati "Al Portatore" e per il tramite dei libretti "Uno", "Due", "Quattro", "Cinque", "Sei", "Sette", "Otto", "Nove", "Dieci", "Undici") e di cui al capo 12 (relativamente alle somme diverse da quelle ricevute per il tramite del libretto "Linda");
- Claudio **Felici** dagli addebiti di cui al capo 14;
- Gian Marco **Marcucci** dagli addebiti di cui al capo 4-D;
- Pier Marino **Menicucci** dagli addebiti di cui al capo 11-D;
- Luigi **Moretti** dagli addebiti di cui ai capi 10-O e 11;
- Pier Marino **Mularoni** dagli addebiti di cui al capo 11-C e dagli addebiti di cui al capo 12 (con esclusione della condotta concernente il libretto "Linda");
- Claudio **Podeschi** dagli addebiti di cui ai capi 2 e 4;
- Giuseppe **Roberti** dagli addebiti di cui ai capi 4-H, 10 e 11;
- Pietro **Silva** dagli addebiti di cui al capo 4;
- Fiorenzo **Stolfi** dagli addebiti di cui ai capi 4-B, 6, 7 e 9;

B) ASSOLVE

- Gianluca **Bruscoli**: (a) dagli addebiti di cui al capo 10-L (relativamente alle somme ricevute per il tramite del libretto "Duemilasei" e per il tramite del libretto "Ultimo") perché il fatto non sussiste; (b) dagli addebiti di cui al capo 12 (relativamente alle somme ricevute per il tramite del libretto "Linda") perché il fatto non sussiste;
- Moris **Faetanini** dagli addebiti di cui al capo 7 di imputazione perché il fatto non costituisce reato;



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

- Giovanni **Lonfernini**: (a) dall'addebito di cui al capo 1 di imputazione per non aver commesso il fatto; (b) dagli addebiti di cui al capo 10-A di imputazione perché il fatto non costituisce reato;
- Stefano **Macina** dagli addebiti di cui al capo 14 di imputazione perché il fatto non costituisce reato;
- Gian Marco **Marcucci**: (a) da tutti gli addebiti di cui al capo 10-R di imputazione (ivi compresi gli addebiti per i quali l'appellante era già stato assolto in primo grado per difetto dell'elemento soggettivo del reato e per intervenuta prescrizione) perché il fatto non sussiste; (b) dall'addebito di cui al capo 22 di imputazione perché il fatto non costituisce reato;
- Pier Marino **Mularoni** dagli addebiti di cui al capo 12 di imputazione (nella parte concernente la movimentazione del libretto "Linda") perché il fatto non sussiste;
- Nicola **Tortorella**: (a) dall'addebito di cui al capo 1 per non aver commesso il fatto; (b) dagli addebiti di cui al capo 6 perché il fatto non costituisce reato; (c) dagli addebiti di cui al capo 12 (relativamente alle somme diverse da quelle ricevute per il tramite del libretto "Linda") perché il fatto non costituisce reato; (d) dagli addebiti di cui al capo 12 di imputazione (relativamente alle somme ricevute per il tramite del libretto "Linda") perché il fatto non sussiste;

C) DICHIARA NON DOVERSI PROCEDERE

- nei confronti di Gianluca **Bruscoli**, Gian Marco **Marcucci**, Pier Marino **Menicucci**, Luigi **Moretti**, Pier Marino **Mularoni**, Claudio **Podeschi**, Giuseppe **Roberti**, Pietro **Silva** e Fiorenzo **Stolfi** in relazione all'addebito di cui al capo 1 di imputazione, per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione (in quanto da ritenersi consumato in data 29 maggio 2006);
- nei confronti di Giuseppe **Roberti** in relazione all'addebito di cui al capo 13 di imputazione, per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione;
- nei confronti di Gianluca **Bruscoli** e Nicola **Tortorella** in relazione agli addebiti di cui ai capi 15, 16 e 17 di imputazione, per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione.

D) CONFERMA

la dichiarazione di colpevolezza di Gianluca **Bruscoli** e di Nicola **Tortorella** in relazione agli addebiti di cui ai capi 18, 19, 20-A, 20-B, 20-C, 20-D e 21 di imputazione, riducendo la pena inflitta a Gianluca Bruscoli a sei anni e otto mesi di prigionia, tre anni di interdizione e 45 giorni di multa (€ 13.500), e riducendo la pena inflitta a Nicola Tortorella a sei anni e quattro mesi di prigionia, due anni e sei mesi di interdizione e 35 giorni di multa (€ 3.500);



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

E) ANNULLA

la condanna degli imputati Giovanni **Lonfernini**, Gian Marco **Marcucci**, Pier Marino **Menicucci**, Luigi **Moretti**, Pier Marino **Mularoni**, Claudio **Podeschi**, Giuseppe **Roberti**, Pietro **Silva** e Fiorenzo **Stolfi** al risarcimento del danno subito dalla parte civile costituita Eccellentissima Camera della Repubblica di San Marino, nonché al pagamento della somma di € 1.000.000 a titolo di provvisoria; **CONFERMA** la condanna di Gianluca **Bruscoli** e Nicola **Tortorella** al risarcimento del danno subito dalla parte civile costituita Eccellentissima Camera della Repubblica di San Marino limitatamente ai danni, da quantificarsi in sede civile, conseguenti alla commissione dei reati di cui ai capi di imputazione 18, 19, 20-A, 20-B, 20-C, 20-D e 21;

F) REVOCA

le confische per equivalente ordinate nei confronti di tutti gli appellanti;

G) DISPONE

la confisca a norma dell'art. 147 comma 1 c.p. delle somme liquide oggetto di sequestro nella misura massima di seguito specificata:

A) nei confronti di Giuseppe **Roberti**, nella misura di € 1.152.800,15 con riferimento alle condotte di cui ai capi 1, 4-H, 10 e 11;

B) nei confronti di Claudio **Podeschi**: (a) nella misura di € 2.349.000 con riferimento alle condotte di cui ai capi 1 e 4; (b) nella misura di € 751.000 con riferimento alle condotte di cui al capo 2;

C) nei confronti di Fiorenzo **Stolfi**: (a) nella misura di € 506.900 con riferimento alle condotte di cui ai capi 1 e 4-B; (b) nella misura di € 675.601,72 con riferimento alle condotte di cui ai capi 1 e 6; (c) nella misura di € 775.667,04 con riferimento alle condotte di cui al capo 7;

D) nei confronti di Pier Marino **Menicucci**, nella misura di € 250.000 con riferimento alle condotte di cui ai capi 1 e 11-D;

E) nei confronti di Pier Marino **Mularoni**: (a) nella misura di € 100.150,74 con riferimento alle condotte di cui ai capi 1 e 12 (in relazione al capo 10-E); (b) nella misura di € 250.000 con riferimento alle condotte di cui ai capi 1 e 12; (c) nella misura di € 272.000 con riferimento alle condotte di cui al capo 11-C;

F) nei confronti di Giovanni **Lonfernini**, nella misura di € 216.000 con riferimento alle condotte di cui al capo 10-A;

G) nei confronti di Gian Marco **Marcucci**: (a) nella misura di € 148.729,18 con riferimento alle condotte di cui ai capi 1 e 4-D; (b) nella misura di € 100.000 con riferimento alle condotte di cui al capo 22.



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

H) nei confronti di Claudio **Felici**, nella misura di € 200.000 con riferimento alle condotte di cui al capo 14 (salva la precisazione, contenuta nella sentenza impugnata, per cui nell'esecuzione della confisca «dovrà valutarsi l'eventuale permanenza in questo fascicolo di ablazioni formalmente a carico di Mirella Frisoni, non oggetto dello stralcio e del relativo separato giudizio»);

I) nei confronti di Pietro **Silva**, nella misura di € 40.700 con riferimento alle condotte di cui al capo 5-C (per le quali l'appellante è stato assolto in pieno grado per difetto dell'elemento soggettivo);

L) nei confronti di Luigi **Moretti**, nella misura di € 148.000 con riferimento alle condotte di cui al capo 11, e nella misura di € 175.000 con riferimento alle condotte di cui al capo 10-O (della circostanza del già avvenuto deposito di € 600.000 da parte dell'appellante si potrà tenere conto in sede esecutiva);

M) nei confronti di Stefanos **Balafoutis**, nella misura di € 491.000 con riferimento alle condotte di cui al capo 2.

H) **RIMETTE**

alla sede esecutiva, in caso di incapienza delle somme liquide in sequestro, l'eventuale applicazione dell'art. 147 comma 9 ult. parte c.p., a norma del quale «se le cose di cui al primo comma sono state trasformate o convertite, in tutto o in parte, in altri beni, la confisca *si esegue* su tali beni nonché sui vantaggi derivanti dalla trasformazione, conversione o confusione», mantenendo, a questi limitati fini, il vincolo cautelare sulle consistenze patrimoniali non liquide oggetto di sequestro;

I) **RIMETTE**

alla sede esecutiva l'eventuale applicazione dell'art. 195 comma 2 c.p.p. a beneficio degli imputati (persone fisiche e giuridiche) non appellanti.



REPUBBLICA DI SAN MARINO
TRIBUNALE

ORDINA

La trasmissione del fascicolo processuale e della presente sentenza al Commissario della legge per quanto di competenza.

Torino-San Marino, 3 marzo 2022

(provvedimento trasmesso in via telematica)

Il giudice d'appello penale
(Prof. Francesco Caprioli)

*San Marino 03.03.2022
sentenza pubblicata in stato elettronico.*





REPUBBLICA DI SAN MARINO
TRIBUNALE